

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

APS LADY PAOLA

Il giorno 28 del mese di **Marzo** dell'anno **2024**, alle ore 12.00 in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, dell'Associazione **APS LADY PAOLA** Associazione, avente sede in LATINA Via Magra, 26 CAP [04100 C.F. 91160150594, indetta con regolare avviso scritto fatto pervenire con comunicazione raccomandata a mano del 18/01/2024

Sono presenti il Presidente Vari Mauro nato a Frascati (RM) il 12/07/1945, nonché personalmente e per delega scritta i seguenti associati:

Palliccia Lauro nato a Cori il 15/12/1969 cod. Fisc. PLLRA69T15D003W residente Via Ombrone 6 04100 Latina in proprio e per delega degli associati di cui al Libro Soci. Si precisa che ricopre altresì la carica di componente del Consiglio Direttivo (Vice Presidente);

Vari Daniela nata a Frascati (Rm) il 30/06/1973 C:F VARADNL73HD773L Residente in Via Ombrone, 6 04100 LATINA

Pistilli Maria nata a Cori 6/12/1970 C:F: PSTMRA70T46D003M Residente Via degli Artigiani, 1 04010 Cori LT)

Vari Massimiliano nata a Frascati (Rm) C:F: VRAMSM70D18D773M Residente Via degli Artigiani, 1 04010 Cori LT)

Vari Mauro nato a Frascati (RM) il 12/07/1945 C.F. VRAMRA45L12D773C, residente in Via degli Artigiani, 1 0410 Cori LT)

Loredana Carmen Ababei nata a Drobeta Turnu Severin (Rou) il 28/08/1976 residente in via Saffi A, 33 int.1 04100 Latina BBALDN76M68Z129R

Palliccia Lauro nato a Cori il 15/12/1969 cod. Fisc. PLLRA69T15D003W residente Via Ombrone 6 04100 Latina;

Vari Mauro nato a Latina (LT) il 29/06/2001 - Residente in via via degli Artigiani, 1 - 04010 Cori (LT -C.F. VRAMRA01H29E472L

Presidente: Vari Mauro nato a Frascati (RM) il 12/07/1945 - Residente in via via degli Artigiani, 1 - 04010 Cori (LT -C.F. VRAMRA45L12D773C .

Vice Presidente: Palliccia Lauro nato a Cori il 15/12/1969 cod. Fisc. PLLLRA69T15D003W residente Via Ombrone 6 04100 Latina

Segretario-Economo: Pistilli Maria nata a Cori 6/12/1970 C:F: PSTMRA70T46D003M Residente Via degli Artigiani, 1 04010 Cori LT)

Palliccia Lauro nato a Cori il 15/12/1969 cod. Fisc. PLLLRA69T15D003W residente

Via Ombrone 6 04100 Latina in proprio e per delega degli associati di cui al Libro Soci. Si precisa che ricopre altresì la carica di componente del Consiglio Direttivo Vice Presidente

n. 7 soci presenti su un totale di n 7 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea il Presidente, Mauro Vari, il quale nomina come Segretario della riunione Pistilli Maria che accetta, con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di prima convocazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Adeguamento denominazione sociale alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore) e adempimenti consequenziali di legge;**
- 2. Iscrizione al RUNTS – delibera di adesione alla Rete associativa FENALC APS;**

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra all'Assemblea che è necessario rispettare il requisito previsto dall'art.35 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 in ordine al numero minimo dei soci, in considerazione della carenza del requisito numerico (7 soci) al momento della costituzione dell'Associazione avvenuta in data 28/03/2024 ""Or bene, considerato che l'Associazione lo rispetta avendo ad oggi **n° 7 soci** come risulta dal Libro Soci, il Presidente illustra all'Assemblea l'opportunità di deliberare la volontà di adottare il testo di Statuto recante le modifiche di conformità al Codice del Terzo settore sia al fine di adottare la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) sia per iscriversi nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore, operativo a partire dallo scorso 24 novembre.

Il presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore. Il Presidente dà lettura delle nuove clausole statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS/ APS ASD.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea si pronunci in merito all'approvazione del nuovo Statuto così come modificato e in merito alle

modifiche apportate ai fini della conformità con la normativa del Terzo settore. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di rispettare il requisito del numero minimo di 7 soci per l'Associazione, in aderenza a quanto richiesto dall'art.35 del D.Lgs. n.117/2017 e di approvare il testo del nuovo Statuto dell'Associazione, in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e di dare mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali di legge.

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea l'opportunità di adottare la nuova denominazione prevista dalla riforma del terzo settore e, pertanto, come segue: APS LADY PAOLA . Il Presidente precisa che la mancata iscrizione al RUNTS sez. APS comporterà la perdita dello status di APS e quindi sarà obbligatorio eliminare dalla denominazione l'acronimo APS comunicandolo anche all'Agenzia delle Entrate.

Si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea si pronunci in merito all'approvazione della nuova denominazione sociale. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

2. In ordine al quinto punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che si rende necessario procedere all'iscrizione al RUNTS, al fine di cogliere appieno tutte le opportunità legate all'inserimento nel Registro e al fine altresì di contribuire al permanere, in capo alla Federazione Nazionale, della qualifica di Rete associativa. a tal fine per l'iscrizione al RUNTS sez. APS, aderendo alla FENALC APS. Il Presidente precisa che la mancata iscrizione al RUNTS comporterà la perdita dello status di APS e quindi sarà obbligatorio eliminare dalla denominazione l'acronimo APS comunicandolo anche all'Agenzia delle Entrate.

Si procede alla lettura del verbale che viene approvato dall'assemblea e viene chiuso alle ore 12.00

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente dell'Associazione

Tale copia è conforme all'originale stampato sul Libro dei Verbali Assemblies dell'associazione.

LATINA 28/03/2024

3/2024
AGENZIA DELLE ENTRATE
Registrato il presente
Versati € **ESENTE**
di cui €
29/4/24 193
UT. DI LATINA Serie 3
per la trascrizione
per il DIRETTORE TITOLARE
Laura SCANDURRA Il Pres

Il Presidente dell'Associazione

STATUTO

APS LADY PAOLA

ART. 1

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione Associazione APS LADY PAOLA. L'associazione ha sede legale nel Comune di Latina Via Magra 26, ed ha durata illimitata. rispetto delle relative normative previste dallo Stato estero.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è tenuta a comunicare alla Fenalc ogni variazione inerente alla sede legale, nonché l'indirizzo pec.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione e alla permanenza dell'Associazione nella relativa sezione APS del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo settore, l'Associazione aderisce alla FENALC quale APS e, al ricorrere dei requisiti dimensionali di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e al perfezionamento dell'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, rete associativa del Terzo settore. Qualora l'associazione intenda disdire l'affiliazione alla Fenalc, è tenuta a comunicarlo a mezzo raccomandata A/R o pec entro il 30 giugno di ciascun anno, provvedendo altresì a restituire tutta la documentazione ed il materiale di pertinenza della Fenalc (targhe, ecc...).

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare di:

- potenziare, coordinare e promuovere le attività sociali, solidali, culturali, sportive, educative, artistiche, musicali, ricreative e di turismo social, corsi di cucito, sfilate di moda, corsi di fotografia, corsi di cucina, corsi di informatica, corsi di grafica per la stampa, televisioni internet,

cucina, freestyle di barman e degustazione al fine di ottenere la crescita culturale dei cittadini per un migliore impiego del tempo libero;

- curare il perfezionamento ed il mantenimento psicofisico degli individui e la tutela della salute per tutti i cittadini;
- stimolare i giovani (dai bambini agli adolescenti fino ai giovani adulti) all'amore, al lavoro ed allo studio, assistendoli nella loro formazione apartitica-politico-sociale, aiutandoli a rendersi cittadini coscienti dei propri doveri e dei diritti civili e democratici, mediante lo sviluppo del libero associazionismo su tutto il territorio nazionale, europeo ed internazionale, riconoscendo in esso funzione democratica e di arricchimento nelle relazioni fra gli uomini,
- dedicare particolare attenzione ai cittadini della terza età, promuovendo conservazione della salute, stimolando lo sviluppo dell'integrazione sociale in modo da mantenerli e renderli attivi nella vita sociale. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati.

berikan
kepada

Monop

10

3

3

John Moore-Bell

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e degli eventuali Regolamenti interni, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

ART. 6

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- il Revisore legale dei conti, quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 7

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto.

L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Proviviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. L'Associazione è tenuta a comunicare alla Fenalc ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
- approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- deliberare le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7 membri, che è tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.

In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Pacele

Leo Pella

Mauri

20/10/17

Orlando

Donna

Maurice Pizzetti

CPA

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

ART. 11

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

ART. 13

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 14

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

1. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.15

Al fine di assumere la qualifica di Associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 108/2020 e successive modifiche e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione e l'acronimo APS.

ART. 16

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 17

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18

In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto predisposto dalla Fenale e coperto da copyright, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, in quanto compatibile dal Codice civile.

Latina 28/03/2024

Il Presidente





Dele

Fenale

Martini

Martini

Off

Corre Dele/Assemblea

3 1193 29/04/2024

0,00

TJK24L001193000XF

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TJK

